



N.800/2010 V.G.

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.ri Magistrati:

Dr. Maria Serena Riccobono - Presidente, rel.

Dr. Mauro D'Urso - Giudice

Dr. Francesca Gentilini - Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO
visto il reclamo al Collegio depositato in data 27/10/2010 dall'Avv. A.R. nell'interesse di Equitalia Sesri Spa avverso il decreto depositato il 13/10/2010 con il quale il G.D. del fallimento T. sn. ha

dichiarato improcedibile ex art. 101 c. 4 L.F. la domanda tardiva di credito depositata oltre il termine di 12 mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (c.d. ultratardiva), censurando l'omessa fissazione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 95 L.F., giustificando il ritardo con motivi relativi all'organizzazione interna dell'ente impositore come da missiva 10/6/2010 dell'Agenzia delle Entrate (doc.7) e instando per l'ammissione al passivo dell'importo di euro 1.813.203,24 oltre interessi di mora semestrali dal 24/9/2010 e aggio esattoriale per le ragioni e con i privilegi di cui alla istanza 24/9/2010 (doc. 2) ;

sentito il procuratore dell'agente per la riscossione esattoriale e dato atto che il Curatore del fallimento, comparso personalmente, ha rappresentato il parere negativo espresso dal G.D. in ordine alla

chiesta costituzione in giudizio trattandosi di questione di puro diritto e a scioglimento della riserva assunta all'odierna udienza camerale ; ritenuta l'inammissibilità del reclamo alla stregua delle conclusioni della reclamante sopra richiamate, posto che non è stata chiesta la revoca del provvedimento reclamato (per omessa fissazione dell'udienza) né la sua modifica (stante la non imputabilità del ritardo nel deposito della domanda, dovendo la pronuncia di segno opposto ritenersi implicita nell'impugnato provvedimento del G.D.) a mente dell'art. 26 ult. co. L.F., essendo devoluto in via esclusiva agli organi della procedura fallimentare nelle forme di cui agli artt. 95 ss. L.F. il vaglio circa la sussistenza del credito ed il relativo rango ;

dichiara inammissibile il reclamo

SI COMUNICHI

Verbania, 10/2/2011

P.Q.M.
CASO.it

Il Presidente

Dr. Maria Serena Riccobono